



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Alla Consigliera delegata presso la
Sezione regionale di controllo per il
Lazio

OGGETTO: Richiesta di deferimento alla Sezione regionale di controllo per il
Lazio in sede di controllo preventivo di legittimità.

decreto 14 dicembre 2021, n. 23, di approvazione del contratto di affidamento ad Ales s.p.a. di servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale del Vittoriano e Palazzo Venezia (Corte dei conti, n. 9190 del 15 dicembre 2021).

Il provvedimento approva un contratto con il quale l'Istituto Vittoriano e Palazzo Venezia affida alla società *in house* Ales servizi di supporto per la realizzazione di un progetto per il rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale attraverso l'impiego di 16 unità con profili tecnici e amministrativi. La durata del contratto è di 12 mesi dal 1° febbraio 2022, per un importo di 795.905 euro, Iva esclusa, per l'intero periodo di riferimento, con un impegno di 971.004 euro.

Con rilievo n. 62 del 5 gennaio 2022, l'Ufficio ha formulato una serie di osservazioni e richieste di chiarimenti in relazione all'oggetto del contratto, all'*iter* procedurale che ha portato alla stipula della convenzione e alla valutazione di congruità dell'offerta economica della società, anche con riguardo alla natura di alcune voci di costo.



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

L'amministrazione ha fornito riscontro al rilievo con nota n. 50 del 3 febbraio 2022, trasmettendo, altresì, documentazione integrativa.

I chiarimenti e le integrazioni documentali fornite non hanno consentito di superare tutti i rilievi istruttori formulati; pertanto, per gli aspetti di seguito enunciati, si sottopone alla valutazione della Consigliera delegata la legittimità del decreto in questione.

Profili di illegittimità del decreto con riguardo all'art. 1-ter, comma 1, del d.l. n. 104/2019, anche in riferimento all'art. 97, comma 4, della Costituzione.

L'art. 1-ter, comma 1, del d.l. 21 settembre 2019, n. 104 (conv. dalla l. 18 novembre 2019, n. 132, modificato dall'art. 1, comma 930, della l. 30 dicembre 2020, n. 178) dispone: *“Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, è autorizzato ad avvalersi della società Ales spa per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura e delle attività di supporto tecnico, amministrativo e contabile, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 202 del 29 agosto 2019, e comunque fino al 31 dicembre 2025 e delle ulteriori procedure necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività. Non si applica il comma 2 dell'art. 192 del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Per le finalità di cui al primo periodo, oltre alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente alla società Ales spa è assegnato un contributo pari a 5 milioni nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020, a 5.845.000 euro nell'anno 2021 e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025”*.



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

La norma consente al Ministero di avvalersi della società *in house* per attività di 'supporto' tecnico, amministrativo e contabile. Il disciplinare allegato alla convenzione inquadra il progetto previsto per il Vittoriano e Palazzo Venezia in una più estesa azione del Ministero *"finalizzata all'ampliamento del sistema dei servizi e l'incremento della qualità dei beni offerti alla fruizione, attraverso attività di supporto a quelle istituzionali e, nello specifico, tramite la realizzazione di obiettivi finalizzati al rafforzamento della capacità amministrativa e gestionale degli uffici"*.

Tuttavia, dalla documentazione (richiesta di interpello al personale interno, richiesta di offerta economica indirizzata alla società, disciplinare tecnico) emerge la necessità di mettere a disposizione 16 figure professionali amministrative e tecniche equivalenti a quelle di funzionari e assistenti amministrativi dei ruoli ministeriali, rivelatisi indisponibili nelle dotazioni organiche interne che pure prevedono (d.m. 13 gennaio 2021, n. 34) l'assegnazione al Vittoriano e a Palazzo Venezia di 56 unità, di cui 19 dell'area tecnica e amministrativa.

Nel rilievo è stato osservato che le funzioni oggetto del contratto sono sovrapponibili a quelle ordinarie dell'amministrazione (gestione delle procedure amministrative relative a gare e contratti; assistenza amministrativa in materia di bilancio e pagamenti; gestione delle risorse umane e pensioni; gestione di archivio e protocollo informatico ecc.), pur non rinvenendosi nella normativa primaria disposizioni che permettano il conferimento di tali funzioni essenziali al di fuori dell'amministrazione stessa e che risulterebbero, in ogni caso, difficilmente compatibili con l'art. 97 della Costituzione.

La stessa amministrazione, nei visti del decreto, da un lato, afferma che i servizi erogati da Ales non possono considerarsi *"sostitutivi della presenza di personale dei ruoli del Ministero della cultura di cui al d.m. n. 34 del 13 gennaio"*



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

2021", dall'altro, dà conto del fatto che il *"Ministero ha erogato la somma di 4 milioni per il supporto della società Ales per far fronte alle carenze di personale del Vittoriano e Palazzo Venezia"*.

Al riguardo priva di pregio appare la risposta dell'amministrazione secondo cui *"il personale impiegato da Ales per fornire il servizio oggetto del contratto non può assolvere in alcun modo le funzioni del personale ministeriale"* in quanto *"non ha alcun potere di firma e non può dunque assumere la responsabilità degli atti adottati dall'Istituto"*, né può ricoprire formalmente taluni incarichi all'interno dell'Istituto.

Il rilievo formulato non attiene, infatti, all'inquadramento giuridico del personale di Ales, ma al profilo sostanziale delle mansioni richieste, con ogni evidenza sovrapponibili, a dispetto di quanto dichiarato nel disciplinare, a quelle di ordinaria amministrazione; basti pensare, per le principali aree previste nel progetto (legale, gare e contratti, bilancio-contabilità, amministrativa-contabilità), alle attività di *"istruttoria pratiche"*, consistenti nello *"svolgimento delle fasi necessarie a completare un'istruttoria tecnica o amministrativa"*, comprensivo di ricerche d'archivio, aggiornamento di banche dati e redazione di documenti; parimenti, il progetto prevede un'area *"segreteria di direzione"* con attività che vanno dalla gestione degli appuntamenti e dell'agenda al monitoraggio quotidiano della casella di posta elettronica dell'ufficio di riferimento.

Il perimetro delle attività oggetto della convenzione risulta, così, di dubbia compatibilità con il mero *"supporto tecnico, amministrativo e contabile"*, a carattere straordinario e transitorio, consentito dalla norma in parola, oltre che espressivo di un'esigenza di funzionamento, stabile e fisiologica, che dovrebbe, invece, essere oggetto di programmazione ordinaria e di relativa assunzione di personale.



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Tale criticità appare ancor più rilevante se solo si considera lo stato delle procedure concorsuali per il fabbisogno di personale ministeriale al cui completamento è legato il ricorso interinale ai servizi di Ales, autorizzato dalla medesima norma.

Secondo quanto comunicato, sono in via di definizione le procedure per il reclutamento di 1.052 unità non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area II, posizione economica F2 (G.u., IV serie speciale, n. 63, del 9 agosto 2019) riferite, tuttavia, esclusivamente al profilo di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza.

Anche il concorso, per titoli ed esami, per la copertura di 2.293 posti non dirigenziali di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli anche del Ministero della cultura (G.u., IV serie speciale, n. 104 del 31 dicembre 2021), per il quale si è chiusa la fase di presentazione delle domande, prevede l'assegnazione al Ministero esclusivamente di 334 di unità dell'area II-F2, nel profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale e 100 unità, medesima area, nel profilo di assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico.

È stato, inoltre, comunicato che, nell'ambito del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 2.133 unità di funzionari amministrativi, elevate a 2.736, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area III, posizione retributiva/fascia F1, 300 unità sono destinate al Ministero della cultura e che, a seguito della pubblicazione (in corso) dell'elenco dei vincitori con la relativa assegnazione, l'amministrazione provvederà agli adempimenti conseguenti.

Non sono state, tuttavia, chiarite le ragioni per cui, a seguito dell'indisponibilità di professionalità interne al Ministero, non si sia fatto luogo, almeno per profili fungibili e non specialistici, a comandi o altre forme



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

di utilizzo temporaneo di personale nei ruoli di altre amministrazioni a norma di legge, circostanza vieppiù significativa se si considerano i più ampi margini di mobilità tra pubbliche amministrazioni previsti dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 3, comma 7, lett. a) e b), d.l. n. 80/2021 (conv., con modif., dalla l. n. 113/2021) e dall'art. 12, comma 1, lett. a), del d.l. n. 146/2021 (conv., con modif., dalla l. n. 215/2021).

L'utilizzo continuato di personale Ales per comuni attività d'ufficio, desumibile dalla convenzione in esame, genera evidenti tensioni anche rispetto all'art. 7, commi 5 *bis* e 6 del d.lgs. n. 165/2001 e alle condizioni che legittimano il ricorso a professionalità esterne da parte delle pubbliche amministrazioni (straordinarietà ed eccezionalità delle esigenze da soddisfare, accertata impossibilità oggettiva di utilizzo delle risorse umane disponibili al proprio interno, temporaneità e alta qualificazione delle prestazioni esterne).

Più in generale, il protrarsi della descritta situazione mina il rispetto sostanziale dell'art. 97, comma 4, della Costituzione che individua nel pubblico concorso la forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, quale strumento per assicurare efficienza, buon andamento ed imparzialità, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (*ex multis*, sentt. nn. 134/2014, 277/2013, 137/2013, 28/2013, 3/2013, 212/2012, 177/2012, 99/2012 e 293/2009) che ha ribadito, peraltro, tale necessità (sent. n. 40/2018) anche con specifico riferimento a disposizioni legislative che prevedevano il passaggio automatico all'amministrazione pubblica di personale di società *in house*.

Profili di illegittimità con riguardo al rispetto dei limiti di utilizzo delle società *in house* da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in riferimento all'art. 97, comma 2, della Costituzione.



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Gli aspetti sopra riportati sollevano conseguenti profili di dubbia legittimità sul ricorso stesso, da parte dell'amministrazione, al modello dell'*in house providing*, stante l'apparente utilizzo dello strumento societario per ovviare (per un tempo, peraltro, non puntualmente definito, dall'art. 1-ter del d.l. n. 104/2019) alle esigenze di ordinario reclutamento del personale per l'amministrazione.

La norma realizza, infatti, in ragione dei contenuti delle attività demandabili alla società, un non marginale coinvolgimento di Ales nell'attività istituzionale del Ministero, comprovato dall'attribuzione diretta, alla stessa società, per le finalità sopra indicate, di un contributo pari a euro 5.845.000 per il 2021 e a 5,6 milioni per ciascuno degli anni 2022-2025.

Si tratta, invero, di prassi comune anche ad altre amministrazioni centrali e stigmatizzata dalla giurisprudenza contabile (*ex multis*, Sez. centr. legittimità, delib. n. SCCLEG/9/2020/PREV), in quanto non in linea con la *ratio* stessa dell'*in house providing* quale strumento per reperire specifici e infungibili apporti professionali non disponibili all'interno.

Infatti, il ricorso all'*in house* è utilmente evocabile nel caso in cui le attività oggetto di esternalizzazione non siano sovrapponibili a quelle che rappresentano il *core business* dell'amministrazione, non potendo l'affidamento di servizi in parola ricondurre al mero reperimento di personale per il Ministero il cui reclutamento deve essere oggetto di attività di programmazione e selezione pubblica.

Peraltro, lo svolgimento riconosciuto delle medesime attività da parte di funzionari ministeriali e di personale Ales dovrebbe comportare un trattamento economico e normativo omogeneo.

Al riguardo l'amministrazione, sulla base della ritenuta non sovrapponibilità delle mansioni del personale Ales con quello ministeriale, non ha corrisposto



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

alla richiesta (tesa a valutare i riflessi finanziari conseguenti a tale utilizzo dello strumento societario) di quantificare il costo complessivo che sarebbe derivato dal ricorso, per il periodo coperto dalla convenzione, ai corrispondenti profili professionali ministeriali svolgenti mansioni sovrapponibili, come desumibili dalle richieste di interpello interno indirizzata al Ministero e di offerta economica rivolta ad Ales; dalla documentazione trasmessa risulta, per la convenzione Ales, un costo totale annuale medio per persona di euro 66.325,44, ben superiore, secondo la comune esperienza, a quelli annuali di profili ministeriali di area II e III. Peraltro, già in altra occasione, la Corte (delib n. 19/SSRRCO/REF/20, *Il processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dai Ministeri e dagli altri enti pubblici soggetti al controllo delle Sezioni riunite della Corte dei conti*) ha rilevato, nei rapporti tra Ministero e Ales, la violazione dell'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016 che impone alle amministrazioni socie, per le "società a controllo pubblico", di fissare, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

A livello sistematico, per i servizi questione, la possibilità di ricorso all'*in house providing* solo entro i limiti sopra descritti è comprovato, indirettamente, dalla normativa recente in materia; l'art. 10 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, conv. dalla l. 29 luglio 2021, n. 108, al comma 1, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento e accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal Pnrr e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, consente, mediante apposite convenzioni, di avvalersi del '**supporto tecnico-operativo**' di società *in house* qualificate ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 50/2016, specificando, al



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

comma 2, che l'attività di supporto "*copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di **rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati***".

Per tutto quanto precede, il procrastinarsi di situazioni di utilizzo di società *in house* per funzioni ordinarie, con il rischio di discontinuità e dispersione delle conoscenze acquisite, oltre a non rispondere in modo stabile ai fabbisogni professionali del soggetto pubblico, appare in contrasto con il principio di buon andamento dell'*agere* pubblico, inteso come canone di necessaria autosufficienza della struttura organizzativa ministeriale in vista della realizzazione degli obiettivi fissati dalla legge.

In questa prospettiva, la stessa Corte costituzionale ha chiarito (sent. n. 7/2015) che la necessità di risorse umane da parte di un soggetto pubblico, derivante dall'assunzione di funzioni della soppressa società *in house*, non configura una peculiare e straordinaria esigenza di interesse pubblico, che possa legittimarne la deroga ai principi sanciti dall'art. 97 Cost.

Alla stessa stregua è stato escluso (Corte cost., sent. n. 227/2020) che gli istituti del comando e del distacco possano trovare applicazione rispetto al personale delle società partecipate, il cui rapporto di lavoro, strettamente privatistico, è disciplinato dall'art. 19 Tusp, ribadendo che "*fra questo personale e quello dipendente delle pubbliche amministrazioni*" persiste "*una barriera tuttora insuperabile, che trova la sua giustificazione anzitutto sul piano delle scelte discrezionali compiute dal legislatore statale nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, ma anche, e più sostanzialmente, nel principio di buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall'art. 97 della Costituzione, e in quelli in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione*"; ciò anche alla luce del rischio di



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

“inficiare il sistema organizzativo e finanziario costruito dal legislatore statale, permettendo, di fatto, un’incontrollata espansione delle assunzioni, con il duplice effetto negativo di scaricare oneri ingiustificati sulle società pubbliche, indotte ad assumere personale non necessario, e di alterare il delicato equilibrio che dovrebbe presiedere al rapporto fra organici e funzioni”.

* * *

Da ultimo, nel rilievo sopra indicato sono stati prospettati profili di illegittimità costituzionale delle norme che costituiscono il presupposto dell’atto in esame, segnatamente del menzionato art. 1-ter del d.l. n. 104/2019 nella misura in cui dispone la mancata applicazione, agli affidamenti in parola, del comma 2 dell’art. 192 di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, lett. c), secondo cui ai *“fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.*

Come di recente chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, Sez. III, 12 marzo 2021, n. 2102), l’art. 192, comma 2, del codice *“impone che l’affidamento in house di servizi disponibili sul mercato sia assoggettato a una duplice condizione, che non è richiesta per le altre forme di affidamento dei medesimi servizi (con particolare riguardo alla messa a gara con appalti pubblici e alle forme di cooperazione orizzontale fra amministrazioni): a) la prima condizione consiste nell’obbligo di motivare le condizioni che hanno comportato l’esclusione del ricorso al*



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

mercato. Tale condizione muove dal ritenuto carattere secondario e residuale dell'affidamento in house, che appare poter essere legittimamente disposto soltanto in caso di, sostanzialmente, dimostrato 'fallimento del mercato' rilevante a causa di prevedibili mancanze in ordine agli "obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche", cui la società in house invece supplirebbe; b) la seconda condizione consiste nell'obbligo di indicare, a quegli stessi propositi, gli specifici benefici per la collettività connessi all'opzione per l'affidamento in house (...) la previsione dell'ordinamento italiano di forme di motivazione aggravata per supportare gli affidamenti in house muove da un orientamento di sfavore verso gli affidamenti diretti in regime di delegazione interorganica, relegandoli a un ambito subordinato ed eccezionale rispetto alla previa ipotesi di competizione mediante gara tra imprese".

La Corte costituzionale, con sentenza n. 100/2020, ha affermato la compatibilità di tale norma con il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie (*gold plating*), evidenziando che la norma "è espressione di una linea restrittiva del ricorso all'affidamento diretto che è costante nel nostro ordinamento e che risponde all'abuso di tale istituto da parte delle amministrazioni nazionali e locali", risultando, altresì, compatibile con la Costituzione e con l'ordinamento comunitario in quanto riconducibile a un "'margine di apprezzamento' del legislatore nazionale rispetto a principi di tutela, minimi ed indefettibili, stabiliti dall'ordinamento comunitario con riguardo a un valore ritenuto meritevole di specifica protezione, quale la tutela della concorrenza 'nel' mercato e 'per' il mercato" (sent. n. 325/2010 e, nello stesso senso, sent. n. 46/2013).

Recentemente, l'art. 10, comma 3, del d.l. n. 77/2021 ha introdotto una disciplina specifica in merito, prevedendo che ai "fini dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip s.p.a. e delle centrali di committenza regionali".

Le modifiche all'art. 1-ter del d.l. n. 104/2019 hanno escluso, pertanto, gli affidamenti diretti disposti dal Ministero della cultura ad Ales dagli obblighi di preventiva valutazione della congruità economica dell'offerta del soggetto *in house*, creando, così, una palese disparità di trattamento, ai sensi degli artt. 3 e 41 della Costituzione, con le società *in house* degli altri Ministeri, tenuti, invece, a motivare il mancato ricorso al mercato.

Tale regime di favore, peraltro, non è temporalmente limitato all'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate dal d.p.c.m. 20 giugno 2019, ma esteso, in ogni caso, fino al 31 dicembre 2025 e, indefinitamente, fino al termine di ulteriori procedure, non meglio precisate, "*necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività*", creando, anche sotto questo punto di vista, un potenziale *vulnus* anche ai principi sull'accesso all'impiego pubblico fissati dall'art. 97 della Costituzione.

La norma, invero, non rappresenta un caso isolato nel quadro delle recenti disposizioni normative in tema di *in house* che, nella prospettiva di un tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse europee stanziare per la ripresa post pandemia, sollevano non poche problematiche di coerenza ordinamentale: è il caso dell'art. 7, comma 6, dello stesso d.l. n. 77/2021 che, per alcune società *in house* di amministrazioni centrali, esclude l'operatività delle disposizioni vincolistiche in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, consentendo di determinare i processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di massima celerità ed efficacia,



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

prediligendo modalità di selezione basate su requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 19 Tusp.

Per quanto di maggiore interesse in questa sede sul piano della rilevanza delle suddette questioni di legittimità costituzionale, l'Istituto ha ritenuto, a titolo di autovincolo, di effettuare, in ogni caso, una valutazione sulla congruità economica dell'offerta di Ales, come da relazione allegata.

Avuto riguardo, poi, ai limiti entro cui, ai sensi dell'art. 27 della l. n. 340/2000, è possibile sollevare, in questa sede, questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge poste a base dell'atto soggetto a controllo preventivo (Corte cost., sent. n. 226/1976 e n. 384/1991), in termini di violazione dell'art. 81 della Costituzione, sul piano della copertura finanziaria lo stesso art. 1-ter del d.l. n. 104/2019, come osservato, reca le risorse necessarie all'operatività di Ales ai fini delle convenzioni in esame; con riguardo a possibili riflessi sugli equilibri del bilancio pubblico, fermo restando quanto sin qui osservato, l'amministrazione ha evidenziato che gli utili eventualmente prodotti dalla società *in house* sono destinati al Ministero, nella qualità di socio unico, e oggetto di reinvestimento nella sua attività istituzionale.

* * *

Per i motivi sin qui esposti si ritengono le risposte dell'amministrazione non utili a superare i suddetti rilievi e si propone alla Consigliera delegata di chiedere il deferimento diretto della questione alla Sezione di controllo, fermo restando che, se l'amministrazione non si presenterà per l'Adunanza pubblica in contraddittorio, la proposta del relatore sarà formulata allo stato degli atti.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

(Ottavio Caleo)